

N. R.G. /2014

SENT. 37/15
CLON. 824/15
REP. 53/15



TRIBUNALE di RIMINI
Sezione fallimentare
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Rossella Talia Presidente

dott. Rosario Lionello Rossino Giudice

dott. Maria Antonietta Ricci Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- vista l'istanza presentata in data 10 settembre 2014 dalla società:
(), con il patrocinio dell'av
, elettivamente domiciliato in VIA GAMBALUNGA, 102 47900 RIMINI
presso il difensore avv.

perché sia dichiarato il fallimento della società:

.. (C.I. , con sede in i, via della

.. 96

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il ricorso è stato ritualmente notificato in data 15 ottobre 2015 mediante deposito presso la Casa Comunale di Rimini ex art. 15 l.f..

La società debitrice esercitava attività di commercio di tessuti, materiale di arredamento e vari.

In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, l'art. 1, secondo comma, legge fall., nel testo modificato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pone a carico del debitore l'onere di provare di essere esente dal fallimento, così gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri ivi prescritti, mentre il potere di indagine officiosa è residuo in capo al tribunale, pur dopo l'abrogazione dell'iniziativa d'ufficio e tenuto conto dell'esigenza di evitare la pronuncia di fallimenti ingiustificati, potendo il giudice tuttora assumere informazioni urgenti, ex art. 15, quarto comma, legge fall., utilizzare i dati dei ricavi lordi in qualunque modo essi

risultino e dunque a prescindere dalle allegazioni del debitore, ex art. 1, secondo comma, lettera b), legge fall., assumere mezzi di prova officiosi ritenuti necessari nel giudizio di impugnazione ex art. 18 legge fall.; tale ruolo di supplenza, volgendo a colmare le lacune delle parti, è però necessariamente limitato ai fatti da esse dedotti quali allegazioni difensive ma non è rimesso a presupposti vincolanti, richiedendo una valutazione del giudice di merito competente circa l'incompletezza del materiale probatorio, l'individuazione di quello utile alla definizione del procedimento, nonché la sua concreta acquisibilità e rilevanza decisoria (Cass. civ., sez. I, 23 luglio 2010).

Rilevato che la società debitrice non si è costituita e non ha assolto all'onere di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1 L.F., in ogni caso dalle indagini svolte dalla Guardia di finanza risulta che nel 2012 la società ha avuto un volume d'affari di oltre 1.382.366,00.

Rilevato che lo stato d'insolvenza si desume dall'ammontare dei debiti, dall'aver subito un protesto per oltre 340.000,00 euro e decreti ingiuntivi. La società risulta essere inattiva. La notifica presso la sede sociale ha dato esito negativo per "cessata attività". Non risulta essere titolare di beni immobili o di altri beni utilmente aggredibili in sede esecutiva individuale.

Circostanze che dimostrano come non sia più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Si dà atto della convocazione della società debitrice in Camera di Consiglio per l'udienza del 2 dicembre 2014 e del 14 aprile 2015 in cui nessuno è comparso.

Visti gli artt. 1, 5, 6, 15, 16 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267,

P.Q.M.

dichiara il fallimento della società:

, con sede in Rimini, via della

6

Nomina Giudice Delegato per la procedura relativa la dott.ssa Maria Antonietta Ricci e Curatore il (, con studio in via dei martiri n. 11

ORDINA

alla società fallita di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ORDINA



al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 87 legge fallimentare, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 84 legge fallimentare ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

FISSA

per il giorno 27/11/2015 alle ore 11:00 l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato, nella sede di questo Tribunale avvertendo la società fallita che può chiedere di essere sentita ai sensi dell'art. 95 legge fallimentare e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, **mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;**

AVVISA

i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le

comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

SEGNALA

al curatore fallimentare che entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita;

ORDINA


che la presente sentenza, ai sensi dell'art. 17 legge fallimentare, sia notificata alla società debitrice fallita, comunicata per estratto al curatore, al Pubblico Ministero ed al creditore istante, e trasmessa per estratto al competente Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione.

Dispone la prenotazione a debito fino a reperimento di attivo liquido fallimentare di quanto previsto dall'art. 9 della Legge 23.12.1999 n. 488, come modificato dal D.L. 11.03.2002 N. 28, convertito con Legge 11.05.2002 n. 91 e dall'art. 146 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 di approvazione del T.U. per le spese di giustizia.

Così deciso nella Camera di consiglio del **7 MAG. 2015**

L'Estensore
dott. Maria Antonietta Ricci

Il Presidente
dott. Rossella Talia



Cancelliere
Marco Calone

TRIBUNALE DI RIMINI DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 11 MAG 2015
Il Cancelliere Marco Calone
IL CANCELLIERE